

**Appendice alla Polizza di assicurazione non agevolata n. \_\_\_\_\_**
**Ed. 2020**

Premesso che tra le Parti sotto indicate è stata sottoscritta, in conformità alle vigenti normative, la **Polizza di assicurazione agevolata n. \_\_\_\_\_** per la copertura contro i danni causati dalle avversità atmosferiche ed il cui testo unitamente alle Condizioni Generali e Speciali di Assicurazione (Mod. M200) si intendono qui integralmente richiamati e confermati, le Parti convengono di ricorrere per la difesa contro i danni causati dalle avversità atmosferiche ad una copertura assicurativa integrativa non agevolata.

Detta copertura assicurativa integrativa non agevolata è riferita esclusivamente alle avversità **grandine, vento forte ed eccesso di pioggia** e deve riportare gli stessi valori per partita risultanti sulla polizza di assicurazione agevolata cui fa riferimento.

Ai fini della validità della copertura integrativa non agevolata l'Assicurato e l'Intermediario devono sottoscrivere l'apposita polizza di assicurazione non agevolata.

Le avversità oggetto della copertura integrativa non agevolata differiscono in relazione alla tipologia di polizza prevista dalla polizza di assicurazione agevolata di riferimento. In particolare, con specifico richiamo alle tipologie di polizza previste all'**art.1 – Dichiarazioni relative alla prestazione della garanzia** del Mod. M200 per la:

Tipologia di polizza **M4** – la copertura integrativa è riferita alla sola avversità **grandine**,

Tipologia di polizza **M5** – la copertura integrativa è riferita alle avversità **grandine e vento forte**,

Tipologia di polizza **M6 e M9** – la copertura integrativa è riferita alle avversità **grandine, vento forte e eccesso di pioggia**.

In caso di mancato superamento della soglia di danno sulla polizza di assicurazione agevolata cui fa riferimento la presente copertura integrativa, la produzione dichiarata nella polizza di assicurazione non agevolata viene garantita limitatamente ai danni derivanti dalle avversità **grandine, vento forte, eccesso di pioggia**, con l'applicazione della franchigia fissa e assoluta così riportata al successivo punto **FRANCHIGIE** e fermi in ogni caso eventuali **limiti di indennizzo** previsti per le avversità grandine, vento forte e eccesso di pioggia all'art.15 delle condizioni generali di assicurazione (Mod. M200).

La liquidazione dell'indennizzo viene effettuata per partita. Qualora gli stessi danni siano risarciti dalla polizza di assicurazione agevolata di riferimento, la garanzia non è operante.

**FRANCHIGIE**

La copertura integrativa non agevolata viene prestata con l'applicazione di una delle seguenti franchigie contrattuali che deve risultare sulla polizza di assicurazione non agevolata:

**Grandine e vento forte**

Prodotto	Tipologia di polizza	Franchigia	Tipologia di polizza	Franchigia
Frumento e altri cereali minori (comprese le produzioni da seme), mais, riso, soia, colza, sorgo, girasole, uva da vino e da tavola.	M4 – M5 – M6- M9	10%	M6 - M9	30%
Pomodoro, tabacco, olive.	M6- M9	15%	M6 - M9	30%
Piccoli frutti (lampone, mirtillo, more, ribes, uva spina) vivai.	M6- M9	20%	M6 - M9	30%
Frutta (ad eccezione delle ciliegie)	M4 – M5 – M6- M9	15%	M6 - M9	30%
Ciliegie	M4 – M5 – M6- M9	20%	M6 - M9	30%
Colture da seme come da relativa tabella all' <b>Art 13</b> delle condizioni generali di assicurazione (Mod. M200).	M6-M9	30%	M6-M9	30%
Tutti gli altri prodotti	M6- M9	20%	M6 - M9	30%

Per la tipologia di polizza M6-M9 la scelta della franchigia del 30% su tutte le avversità è opzionale e deve risultare dal certificato di assicurazione

**Eccesso di pioggia**

La franchigia è fissa ed assoluta e pari al 30% sia nella tipologia di polizza M6 che M9.

In caso di **danni combinati** tra grandine e/o vento forte ed eccesso di pioggia anche eventualmente combinati con altre avversità assicurate:

- per danni complessivi inferiori o uguali al 30% la franchigia applicata è pari al 30%;
- per danni complessivi superiori al 30%, qualora la percentuale di danno causata dalle avversità grandine e/o vento forte risulti inferiore o pari al 5% la franchigia sarà sempre fissa e pari al 30%. Per danni causati dalle avversità grandine e/o vento forte superiori al 5% per ogni punto di danno percentuale causato da grandine e/o vento forte, la franchigia viene ridotta progressivamente di un punto fino al raggiungimento dell'aliquota di franchigia minima del 20% come da tabella esplicativa sotto riportata

DANNI COMBINATI			
% danno grandine e/o vento forte	Franchigia	% danno grandine e/o vento forte	Franchigia
1%	30%	9%	26%
2%	30%	10%	25%
3%	30%	11%	24%
4%	30%	12%	23%
5%	30%	13%	22%
6%	29%	14%	21%
7%	28%	15%	20%
8%	27%	dal 16% al 99%	20%

- limitatamente alle specie di frutta **SUSINE e CILIEGIE** in caso di danni combinati che comprendano anche la presenza di danni derivanti dall'avversità **ECCESSO DI PIOGGIA**, la franchigia applicata sarà sempre in ogni caso pari al 30%.
- limitatamente ai prodotti da seme espressamente richiamati nella tabella dell'Articolo 13 delle condizioni generali di assicurazione (Mod. M200), in caso di danni combinati causati dall'avversità grandine e/o vento forte e da almeno una delle avversità di cui al punto 2) dell'Articolo 13 delle condizioni generali di assicurazione (Mod. M200) la franchigia applicata è sempre pari al 30%.